



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Oggetto: Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni con laurea triennale L9 ex DN 509/99 – asseverazione ex art. 119 commi 1, 2, 3 D.L. 34/2020.

Rispondiamo in merito alla possibilità per un perito elettronico e telecomunicazioni, in possesso del certificato di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni L9 Classi delle lauree in “ingegneria dell’informazione”, di cui al DM. 509/1999, di produrre regolare asseverazione circa il rispetto dei requisiti minimi e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati di riqualificazione energetica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 commi 1, 2, 3 D.L. 34/2020.

La risposta è negativa per i seguenti motivi.

Le attività di asseverazione, previste dagli articoli 119-121 D.L. 34/2020, sono attività professionali, il cui svolgimento è riservato al cd. “tecnico abilitato” ovvero al professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, identificato secondo le definizioni riportate dal D.Lgs. 192/2005, parimenti riportate dal regolamento modificativo, di cui al D.P.R. 75/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 145/2013.

Dal momento che le attività professionali del “tecnico abilitato”, ai fini dell’asseverazione ex art 119 D.L. 34/2020, si svolgono all’interno e nei limiti delle competenze riconosciute dall’ordinamento alle singole professioni regolamentate, il perito industriale laureato in elettronica e telecomunicazioni, ancorché sia stata la laurea triennale il titolo di accesso all’esame di Stato per l’abilitazione, non possiede, come sopra evidenziato, la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti. Infatti, il “Decreto rilancio”, nell’articolato specifico che riguarda gli interventi di efficientamento energetico, fa riferimento alle definizioni di “tecnico abilitato”, che l’ordinamento ha già individuato in materia di prestazioni energetiche degli edifici, di cui al D.Lgs. 192/2005.

Senza voler entrare nel merito della proliferante legislazione, che nel tempo si è confrontata nella materia, si può sinteticamente richiamare l’art. 1 comma 6 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 (Min. dello Sviluppo Economico e Min. Economia e Finanze), come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). *“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, che stabilisce inequivocabilmente che: *“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”*.

Come si può agevolmente verificare, consultando il sito dell’ENEA (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/documenti-di-riferimento/normativa-ecobonus.html>) sono cambiati nel tempo i parametri tecnici, ma non la definizione del professionista abilitato a svolgere questa attività specifica¹.

¹ L’art. 4 (rubricato: “Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica”), comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006, stabilisce che con successivi del Presidente della Repubblica, sono definiti: ... (omissis):

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., in tema di riqualificazione energetica degli edifici, la definizione del "tecnico abilitato" delinea la figura professionale, cui il D.L. 34/2020 affida le attività di asseverazione.

Quanto sopra, vale ad evidenziare che i professionisti abilitati potranno esercitare tale attività "nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente" (D.M. 19 febbraio 2007).

Quindi, è la legge primaria, che regola l'esercizio delle singole professioni, organizzate in Ordini e Collegi, ad essere il criterio di riferimento al quale riferire i limiti di competenza e, quindi, la scelta del tecnico abilitato.

Nelle immediatezze dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 75/2013, il CNPI depositò istanza di parere e chiarimenti al MISE, in merito alla possibilità di allargare la platea di specializzazioni, nel qualificare la definizione di "tecnico abilitato", allegando alla richiesta di parere, datata 15 luglio 2013 Prot. 3335/GG/ff, la Circolare 26/2013 e la Circolare 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff, predisposte in commento alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPR 16 aprile 2013 n. 75.

Per questi motivi, tenuto conto che i limiti delle competenze sono stabilite dalla legge e che è la legge medesima a stabilire i criteri di scelta del "tecnico abilitato", il D.P.R. 75/2013, come integrato dal D.L. n. 145/2013², per la professione di perito industriale elenca le specializzazioni cui l'ordinamento affida le competenze all'asseverazione.

L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1 D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr. obbligatorio per i nuovi edifici (Art. 6, comma 1, D.Lgs. cit.) è, come precisato al comma 2 dell'allegato A, "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato ... (omissis)" (art. 2, comma 2, All. A, D.Lgs 192/05).

Ciò sta a significare che l'attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica può essere realizzata solo da un "professionista abilitato", secondo quanto stabilisce lo stesso articolo 26, comma 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'art. 16, comma 1 bis, D.Lgs. 192/05, modificato dall'art. 7 D.Lgs. 311/06 ("Abrogazioni e disposizioni finali"), il quale espressamente stabilisce che "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali".

² l'art. 2 comma 3 del DPR 75/2013 limitava in maniera eccessivamente stringente, a giudizio del Consiglio nazionale dei Periti Industriali, il numero di specializzazioni abilitanti alla certificazione energetica, senza ulteriori corsi formativi, a quella in "elettronica ed automazione", "edilizia", "termotecnica" e "meccanica", si volle argomentare, con il principio appunto dell' "affinità", la possibilità di allargare le maglie della norma regolamentare, onde consentire anche ad altre specializzazioni, come quelle in elettronica e telecomunicazioni, la possibilità di esercitare l'a suddetta attività senza dover conseguire ulteriori attestati di formazione.

Tali argomentazioni furono sostenute in sede consultiva al MISE ed in ogni sede o altro tavolo istituzionale.

L'interlocuzione istituzionale comportò la modifica quasi immediata del punto controverso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, con un Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.» (in Gazz. Uff. n.43 del 21 febbraio 2014), che, tra gli altri interventi legislativi, all'art 1 commi 8 ter e seguenti recepì in parte le riflessioni giuridiche approntate dal Consiglio nazionale ed integrò le condizioni di svolgimento dell'attività di certificatore energetico, come segue:

"8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a: «LM-73» sono sostituite dalle seguenti:

«LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Le specializzazioni della professione di perito industriale, cui il Legislatore ha assegnato le attività di:

- a) certificatore energetico senza ulteriori corsi di formazioni e
- b) di asseverazione, per applicazione dell'art. 119 D.L. 34/2020, (senza che i corsi di formazione possano influenzare l'individuazione del tecnico abilitato già indicato dalla legge)

sono quelle in “edilizia”, “elettrotechnica”, “meccanica” e “termotecnica”, di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. n. 75/2013, nonché quelle in “aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica”, di cui al D.L. n. 145/2013, conv. con Legge n. 9/2014, con esclusione di quella in elettronica e telecomunicazioni e delle altre per le quali si era invocato il principio dell'affinità.

Concludendo, le attività di asseverazione, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, non possono essere realizzate dal perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazione, dal momento che tale specializzazione non rientra tra quelle che definiscono il “tecnico abilitato”.

** .*** **

Attestazione di Prestazione Energetica (APE)

Tuttavia, il perito industriale in elettronica e telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. a) DPR 75/2013, a condizione che abbia seguito un corso specifico della durata di almeno 80 ore (v. Allegato 1 art. 2 comma 5 DPR 75/2013, come integrato dal D.L. 145/2013) può svolgere le attività relative alla attestazione della prestazione energetica.

Infatti l'art. 2 comma 4 lett. a) DPR 75/2013 stabilisce che tutti i professionisti “*ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi*”, ma in possesso del corso di formazione specifico, possono svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica ai sensi dell'art. 119 comma 3 D.L. 34/2020.

Infatti, il decreto legge, al comma 3, stabilisce che gli interventi di miglioramento delle dispersioni energetiche, derivanti dalle attività dei precedenti commi 1 e 2³, di almeno due classi energetiche,

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»; g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore». 8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.»».

³ Art. 119 D.L. 34/2020, coordinato con la legge di conversione L. 77/2020, rubricato “Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” stabilisce che:

“1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

“ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”, vanno dimostrate mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Le attestazioni di prestazioni energetiche restano regolate dal DPR 75/2013 e D.L. 145/2013 e, quindi, possono essere realizzate da tutti i professionisti “ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”, ma in possesso del corso di formazione specifico (art. 2 comma 4 lett. a DPR 75/2013).

microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. (...omissis...)